

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G05282 del 30/04/2015

Proposta n. 6173 del 20/04/2015

Oggetto:

Autorizzazione in via definitiva a favore della Società "AMA S.p.A", con sede legale in Roma, via Calderon de la Barca n. 87, all'utilizzazione di un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, per le operazioni di recupero R12 - Impianto mobile costituito da un trituratore, costruttore DOPPSTADT, modello BUFFEL DW 3060, serie 726, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09306325D2D38726 e da un vagliatore, costruttore DOPPSTADT, modello SM 720 Profi, serie 106, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09721224E2D38106. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15.

OGGETTO: Autorizzazione in via definitiva a favore della Società "AMA S.p.A", con sede legale in Roma, via Calderon de la Barca n. 87, all'utilizzazione di un impianto mobile di tritovagliatura per le operazioni di recupero R12 di rifiuti speciali non pericolosi - Impianto mobile costituito da un trituratore, costruttore DOPPSTADT, modello BUFFEL DW 3060, serie 726, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09306325D2D38726 e da un vagliatore, costruttore DOPPSTADT, modello SM 720 Profi, serie 106, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09721224E2D38106. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area "Ciclo Integrato dei Rifiuti"

Vista l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione Regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- Statuto della Regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

Viste le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante "norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la "disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n. 956 e s.m.i. "Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti";

- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “ Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

Premesso che:

- L’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. Roma, in forma abbreviata "AMA S.p.A", Società con unico socio, con sede legale in Roma, Via Calderon de la Barca n. 87, Codice fiscale e numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 05445891004, legalmente rappresentata dall’ing. Giovanni Fiscon, nato a Roma il 29.01.1957, con istanza n. 35674/O del 28.07.2014, acquisita al protocollo regionale al n. 437528 del 30.07.2014, ha richiesto l’autorizzazione - ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – all’esercizio di operazioni di recupero R12 di rifiuti, mediante Impianto Mobile di Tritovagliatura;

- a corredo dell’istanza sopra indicata, l’AMA S.p.A. ha trasmesso la seguente documentazione, prevista dalla D.G.R. n. 19/2006:

- Relazione Tecnica descrittiva dell’impianto, completo di schede tecniche e relativi allegati (certificazioni sulla rispondenza dell’impianto alle normative e/o standard di sicurezza, tavole descrittive del Trituratore Mobile con Separatore Magnetico e della Vagliatrice Mobile, piano preventivo di sicurezza, dati sulle emissioni acustiche);
- Relazione Tecnica di Sintesi sul rispetto delle Norme di cui al D.P.R. 459/1996, con allegati – dichiarazione di Conformità CE Trituratore meccanico e Vagliatrice;
- Visura di evasione documento n. T 151505182 del 03.03.2014, attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma;
- Visura AMA S.p.A. CCIAA di Roma.
- Dichiarazione sostitutiva di Certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., resa dal legale rappresentante dell’Azienda;
- Ricevuta di pagamento di € 1.640,00, comprensivo degli oneri dovuti per istruttoria fase di autorizzazione iniziale (€ 1.340,00) e per un nulla osta alla campagna di attività (€ 300,00);

- l’impianto mobile di tritovagliatura è costituito da un trituratore, costruttore DOPPSTADT, modello BUFFEL DW 3060, serie 726, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09306325D2D38726 e da un vagliatore, costruttore DOPPSTADT, modello SM 720 Profi, serie 106, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09721224E2D38106;

- l’impianto ha una potenzialità di circa 300 ton/giorno e di circa 30.000 ton/anno, con un limite massimo di durata dell’attività di 180 giorni, come previsto dalla DGR n. 19/2006;

Preso atto dell'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale, n. 144 del 31 luglio 2014, prot. 15824 del 31.07.2014, del Segretariato Direzione Generale, prot. 52106 del 31.07.2014 del Dipartimento "Tutela Ambientale Protezione Civile", acquisita al protocollo regionale al n. 443434/16 dell'1.08.2014, concernente la messa in esercizio di un impianto mobile di tritovagliatura presso il sito di proprietà di AMA S.p.A., sito in Roma, via Rocca Cencia n. 301

Atteso che:

- in data 12 gennaio 2015 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi a cui hanno partecipato l'AMA e l'ARPA Lazio, Sezione di Roma, che, sulla base della documentazione esaminata, oltre a richiedere chiarimenti e rilevare la presenza di alcuni refusi, ha fornito alcune prescrizioni, come di seguito evidenziato:
 1. chiarimenti in merito al trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi individuati con CER 17 e, relativamente alla potenzialità dell'impianto, di confermare che la portata giornaliera di 300 t/g sia quella effettiva.
 2. a pag. 6 della relazione tecnica, presenza di refusi consistenti nell'indicazione per due volte del CER 170107 e nell'indicazione del CER 170108, invece che del CER 170508, che corrisponde alla descrizione contenuta nella seconda colonna: *pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507;*
 3. prescrizioni:
 - trattare i rifiuti da sottoporre a tritovagliatura per operazione R12 per singolo CER, al fine di evitare inopportune miscele;
 - condurre l'attività di tritovagliatura nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori, predisponendo dove necessario dispositivi di protezione per il contenimento delle polveri ed il trasporto eolico dei rifiuti, soprattutto nel caso si operasse in zone aperte;
 - verificare, prima dell'invio a trattamento dei rifiuti, la loro accettabilità mediante acquisizione di idonea documentazione di carattere tecnico che riporta le caratteristiche chimico fisiche del rifiuto da trattare;
 - preventivamente al trattamento con impianto mobile, acquisire per i rifiuti aventi nell'elenco dei CER "voce a specchio", idonea documentazione comprovante la non pericolosità del rifiuto da trattare;
- la Società AMA S.p.A., ha trasmesso la nota prot. 7002/U dell'11.02.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 78652/16 del 12.02.2015, con la quale sono stati forniti tutti i chiarimenti e le integrazioni richieste nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi, specificando, in particolare, di prevedere i rifiuti CER 17 solo in caso di richiesta specifica di trattamento da parte del Comune di Roma Capitale o da operazioni rientranti nelle attività di AMA, quali il rinvenimento in strada di rifiuti da demolizione e costruzione o in seguito a pulizie di aree urbane, e che il rifiuto derivante dal trattamento mediante tritovagliatura sarà

sottoposto al test di cessione secondo le modalità stabilite dal D.lgs 152/06 e s.m.i., per l'invio ad impianti di recupero.

- l'Area "Ciclo integrato dei Rifiuti" con nota n. GR/02/16/92628 del 19.02.2015, ha provveduto a trasmettere agli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, la citata nota integrativa AMA prot. 7002/U dell'11.02.2015, ricevendo il solo parere positivo di competenza dell'ARPA Lazio, espresso con nota prot. n. 0018588 del 05.03.2015, acquisita al protocollo regionale al n.197303/16/2015;
- in data 03 marzo 2015 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, conclusiva del procedimento, a cui ha partecipato soltanto la Società AMA S.p.A., con la quale si è preso atto del suddetto parere positivo espresso dall'ARPA Lazio, e sono state richieste alcune precisazioni di tipo amministrativo riguardanti la Società medesima, susseguenti alla sostituzione del legale rappresentante dell'AMA S.p.A. ing. Giovanni Fiscon, con l'ing. Alessandro Filippi;
- la Società AMA S.p.A., ha trasmesso la nota prot. 13027/U del 16.03.2015, acquisita al protocollo regionale al n. 150460/16 del 18.03.2015, con la quale sono stati inviati i seguenti allegati, a chiarimento e ad integrazione di quanto richiesto nella seduta della seconda Conferenza dei Servizi del 05.03.2015:
 - Dichiarazione sostitutiva di Certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e relativa ai carichi pendenti ed al casellario giudiziale, a firma del nuovo legale rappresentante dell'AMA S.p.A., ing. Alessandro Filippi, nato a Roma l'11.05.1970;
 - Relazione Tecnica di Sintesi sul rispetto delle Norme di cui al D.P.R. del 24 Luglio 1996, n. 459, con allegate n. due schede contenenti le dichiarazioni di conformità CE relative ai due macchinari, in sostituzione di quella già trasmessa con la citata nota AMA prot. regionale n. 437528/2014;
- l'Area "Ciclo integrato dei Rifiuti", a seguito di ciascuna delle due conferenze dei servizi ha provveduto a trasmettere agli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi i relativi verbali, rispettivamente con nota n. GR/02/16/92628 del 19.02.2015, e nota n. 184459/16 del 03 aprile 2015, senza ricevere alcuna osservazione in merito a quanto in essi riportato;

Rilevato che il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, ha precisato, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti di impianti mobili di trattamento, che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto;

Ritenuto, pertanto, di fare salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

Rilevato, inoltre, che con deliberazione dell'1 dicembre 2000 il Comitato Nazionale dell'Albo ha deliberato i "criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", ma che, nell'art. 2 della suddetta

deliberazione si stabilisce che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 22/1997 (ora art. 212, comma, 13, del D.Lgs. n. 152/2006), che devono essere prestate a favore dello Stato;

Considerato che l'impossibilità di iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 (ora art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non possa costituire motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, dato che il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;

Preso atto che nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio alla Società AMA S.p.A., della autorizzazione di un impianto mobile di tritovagliatura per le operazioni di recupero R12 di rifiuti speciali non pericolosi, come elencati nell'allegato A, con l'adozione di opportune prescrizioni tecnico gestionali;

Rilevato che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'art. art. 28, del D. Lgs. n. 22/1997, così come novellato dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006;

Atteso che il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto né come un'omologazione di impianto mobile;

Rilevato che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D. Lgs. n. 152/2006, le prescrizioni tecnico operative contenute nell'allegato B del presente provvedimento, nonché le prescrizioni contenute nel D.M. 5.2.1998, relativamente all'attività e ai codici CER autorizzati;

Preso atto che è fatto salvo quanto verrà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno effettuate le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per potere procedere al rilascio a favore della Società AMA S.p.A, dell'autorizzazione all'utilizzo di un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, come elencati nell'allegato A, per le operazioni di recupero R12;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006, l'impianto mobile di tritovagliatura, di proprietà della Società AMA S.p.A, con sede legale in Roma, Via Calderon de la Barca 87, Codice fiscale e numero d'iscrizione 05445891004 del Registro delle Imprese di Roma, costituito da un trituratore, costruttore DOPPSTADT, modello BUFFEL DW 3060, serie 726, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09306325D2D38726 e da un vagliatore, costruttore DOPPSTADT, modello

SM 720 Profi, serie 106, alimentato da motore a scoppio, numero telaio W09721224E2D38106;

- 2) di autorizzare l'impianto mobile della Società AMA S.p.A. per le operazioni di recupero R12 di rifiuti speciali non pericolosi, puntualmente indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- 3) di autorizzare l'impianto mobile della Società AMA S.p.A. a trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari a 300 ton/giorno (30.000 ton/anno);
- 4) di stabilire che:
 - ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D. Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione ha durata decennale e potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza fissata;
 - oltre alle prescrizioni fornite dall'ARPA Lazio nel corso della Conferenza dei Servizi, dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'allegato B, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
 - la presente autorizzazione non esonera la Società AMA S.p.A. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, di competenza di altre Autorità, previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi;
 - l'effettuazione delle campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato, oltre al necessario nulla osta di competenza regionale, è subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale o regionale, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato alla ditta Prima Porta 80 S.r.l. nonché trasmesso all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, alle altre Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il Direttore
(Arch. Manuela Manetti)